

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Cirillo Dr. G. Paolo, Esposito Dr. Luigi - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 163/CGF del 18.4.2008)

La C.G.F., rinvia a nuovo ruolo il reclamo come sopra proposto dal calciatore Greco Demetrio Alessandro.

- 2) **RICORSO DEL SIG. MARINO SALVATORE GENITORE DEL CALCIATORE MARINO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO ALL’8.6.2009, SEGUITO GARA TORNEO JUNIORES M. PATERNI - D.P. PISA/D.P.AREZZO DELL’1.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 5.6.2008)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rigettava il reclamo del signor Marino e della società, cui apparteneva il calciatore, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo con riferimento a fatti accaduti in occasione della gara D.P.Pisa/D.P. Arezzo dell’1.5.2008, nell’ambito del Torneo M.Paterni, Com. Uff. n. 48 dell’8.5.2008, con cui era inflitto a Marino Andrea la squalifica fino all’8.6.2009, in quanto ”a fine gara dopo essersi sputato sulla mano, la porgeva al Direttore di gara per il saluto stringendogliela”.

Con il reclamo in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento della decisione predetta, deducendo alcune considerazioni circa la non intenzionalità del fatto e sulla ricostruzione “indiretta” ell’accaduto, n quanto riferito all’arbitro dall’assistente .

La Commissione osserva che il reclamante in sostanza ha impugnato una decisione di secondo grado,divenuta pertanto definitiva. Al riguardo si osserva che la Corte di Giustizia Federale è giudice

di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo della Commissione Disciplinare Nazionale.

Nel caso in esame ci si trova di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 37 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Marino Salvatore, genitore del calciatore Marino Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 24 Luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete